

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
S.M.ART SPACES MUSIC and ART



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi della legislazione vigente e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "S.M.ART SPACES MUSIC and ART **APS**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Comune di Castrezzato - Piazza Pavoni n.2 e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di carattere culturale, civico, solidaristico e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi con una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- formazione, organizzazione e gestione di attività culturali, educative, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione intende in particolare:

- a) organizzare attività culturali di tipo formativo, artistico, aggregativo, volte ad implementare la crescita e lo sviluppo della persona a tutti i livelli - individuale, nel gruppo di pari, a livello sociale, attività di gruppo per favorire una crescita identitaria in un tessuto sociale, plurale e complesso;
 - b) organizzare, promuovere e divulgare in particolare la conoscenza musicale, il fare musica, tramite corsi ad hoc, sia individuali che di musica d'insieme, creare eventi in cui ci sia un coinvolgimento fattivo - oltre che di fruizione, partecipando a serate, eventi, concerti a livello locale, regionale e nazionale, ossia concorrere alla crescita culturale delle persone in base alle diverse sensibilità; creare la condizioni affinché possa nascere nei giovani e nei soci dell'associazione il desiderio di continuare l'attività musicale in altre realtà esistenti, sia nel proprio paese, sia fuori.
 - c) promuovere lo sviluppo integrale della persona attraverso la sollecitazione indotta da ogni tipo di attività culturale ed artistica; per l'accrescimento delle capacità espressive dell'individuo, lo sviluppo della comunicazione interpersonale, il miglioramento dei processi di interazione ed integrazione all'interno della comunità, l'affermazione della cultura del rispetto, la comprensione reciproca e la tolleranza, organizzando, allestendo realizzando eventi, convegni, mostre, manifestazioni, rappresentazioni e spettacoli pubblici, legati all'arte di genere musicale, grafico-pittorico, letterario, filosofico, scientifico, ecologico, teatrale, nonché riprodurre, pubblicare o trasmettere gli stessi con ogni mezzo di comunicazione;
 - d) produrre, realizzare, diffondere a mezzo stampa pubblicazioni anche attraverso le reti sociali (social media);
- Per il raggiungimento di detti scopi l'associazione si propone di:

- promuovere e sviluppare la collaborazione con le realtà culturali operanti in Castrezzato (strutture scolastiche ed educative, biblioteca, associazioni locali, gruppi musicali, singoli artisti, personalità, testimoni ed enti accreditati);
- sviluppare le sinergie tra il settore culturale ed il settore economico per valorizzare la complementarità attraverso iniziative varie tra le quali hanno una priorità la diffusione e la conoscenza di base delle tematiche inerenti la musica, tramite azioni informative per il pubblico adulto ed in età scolare; organizzare concerti, avvalendosi della partecipazione sia di interpreti già affermati che di giovani promesse; favorire la formazione di gruppi orchestrali e/o cameristici locali e/o bandistici; bandire ed assegnare borse di studio; intrattenere relazioni e scambi con altri enti e/o associazioni operanti nel settore culturale, sia a livello locale che nazionale; aderire a forme di collaborazione con altre associazioni ed enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali e senza snaturare le proprie caratteristiche originarie;
- favorire tutte le attività culturali, valutate e vagliate dalla associazione culturale medesima - e ritenute in linea con lo spirito per cui si è costituita, che creino occasione di incontro, di confronto, - che non siano divisive bensì implementino la crescita culturale, compresa la cultura materiale. Tutte le attività, resta implicito, sono condizionate dalle risorse umane a disposizione, dalle condizioni strutturali - comprese quelle economiche.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

John M...
Anna M...
Francesca...
Benedetta...
Giorgia...
Francesca...
Elena Biloni
*Ugo...*¹

L'associazione può esercitare, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla legislazione vigente. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato, possono aderire all'associazione le persone fisiche, le associazioni e le persone giuridiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati; per il minore di età, la richiesta è sottoscritta da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o lo rappresenta, che si fa garante, nei confronti dell'associazione, delle obbligazioni riferibili al minore.

L'ammissione dei soci è immediata all'atto dell'iscrizione, riservandosi il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, di comunicare l'eventuale espulsione motivandone le ragioni.

Lo *status* di associato ha carattere permanente e per i minori è attribuito a chi ne esercita la responsabilità genitoriale o lo rappresenta.

Lo *status* di socio può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4.

ART. 4

(Gli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La qualifica di associato è intrasmissibile e si perde:

- per decesso;
- mancato pagamento della quota associativa: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- esclusione: l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Gli associati sono classificati nelle seguenti categorie:

- soci fondatori;
- soci ordinari e sostenitori;
- soci benemeriti;
- soci onorari.

ART. 6

(soci fondatori)

I soci fondatori sono i signori: Biloni Elena, Bizoli Giovanni Mauro, Bruni Giorgia, Mambretti Francesco, Mombelli Emanuela, Vittorio Nicolini e Stefanini Bruno.



**ART. 7
(soci ordinari e sostenitori)**

I soci ordinari e sostenitori sono coloro che versano all'atto dell'ammissione la relativa quota associativa approvata annualmente dall'Assemblea; per il primo esercizio la quota associativa è stabilita in euro 30,00.

**ART. 8
(soci benemeriti)**

I soci benemeriti sono le persone fisiche, anche se non associate, che abbiano dato eccezionale contributo al perseguimento dei fini sociali e sono nominati dal Consiglio Direttivo, riunito in seduta plenaria e con voto unanime.

**ART. 9
(soci onorari)**

I soci onorari sono persone fisiche, enti e associazioni che si siano particolarmente distinte per la loro attività nel campo della cultura e sono nominati dal Consiglio Direttivo, con maggioranza qualificata pari ai due terzi dei votanti.

**ART. 10
(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

tutte le cariche elettive sono gratuite ed è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

**ART. 11
(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato esprime un voto; gli associati rappresentanti o esercenti la responsabilità genitoriale del minore iscritto possono esprimere un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, esclusi i membri del Consiglio, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o a mezzo posta elettronica. L'avviso può essere anche di tipo collettivo purché scritto ed esposto presso la sede sociale o pubblicato sui social web almeno 12 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando almeno un quarto dei soci lo richieda.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del Rendiconto Finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione, la presenza della metà dei soci in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

[Handwritten signatures]

ART. 12
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- decidere sugli investimenti patrimoniali;
- stabilire gli importi delle quote annue di associazione che sottopone all'assemblea per l'approvazione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Rendiconto finanziario e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste le disposizioni legislative;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- nominare il Responsabile Didattico, disciplinare il rapporto e stabilirne il relativo compenso annuo;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori sono scelti dagli associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti, *in caso di parità il voto del presidente vale doppio, in assenza del presidente, tale criterio si applica al membro*. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. *Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.*

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- presidente;
- vicepresidente;
- segretario;
- consiglieri.

ART. 13
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14
(Il segretario)

Al segretario spetta il compito di tenere aggiornati i libri contabili ed associativi.

ART. 15
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

ART. 18

(Rendiconto finanziario)

L'associazione deve redigere il Rendiconto finanziario annuale e con decorrenza dal primo settembre di ogni anno sino al trentun agosto di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

ART. 19

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 20

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate solo se documentate ed inerenti all'attività associativa e concordate con il Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 21

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa disposizione di legge, ad altri enti operanti in identico od analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Michela...
Anna Maria...
Federico...
Elisa...
Beppi...
Man...
5

**ART. 23
(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Mich Vito
Genovh Ugneri
Francesco Juretti
Benedi Giorgio
Eleone Bilani
Francesco Braschi
Alfredo

